

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ ITALGAS S.P.A.

Proposta n.	Esito	Riferimento del Codice di rete proposto dall'impresa di distribuzione (n. paragrafo)	Testo delle modifiche o integrazioni proposte dall'impresa Testo aggiunto: evidenziato con sottolineatura; Testo eliminato: evidenziato con carattere barrato.
1	Non approvata	Glossario	<u>Categoria d'uso: Variabile che caratterizza il profilo di prelievo da un Punto di Riconsegna in funzione dell'utilizzo del gas (es. cottura, riscaldamento centralizzato, uso tecnologico, ecc.) e correlata alla variabilità dei prelievi</u>
2	Non approvata	Glossario	<u>Classe del Cliente finale: Variabile che caratterizza il profilo di prelievo da un Punto di Riconsegna in funzione della tipologia del Cliente finale (es. albergo, ristorante, industria, ecc.) e correlata ai giorni della settimana di effettivo prelievo.</u>
3	Non approvata	Glossario	<u>Codice di rete: Codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete</u>
4	Approvata	Glossario "Impresa di Distribuzione"	<u>Nel presente Codice identifica la Società Italiana per il Gas p.A. (Italgas S.p.A.), con sede legale in Torino, Via XX Settembre 41, codice fiscale/partita IVA n. 00489490011, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A. e Società con unico Socio.</u>
5	Approvata	Glossario	<u>Mancata consegna del gas al Punto di riconsegna della rete di trasporto: Ai fini del presente Codice di Rete, si intende la sospensione dell'alimentazione o la consegna del gas ad una pressione inferiore al valore minimo di consegna, definito dall'Impresa di distribuzione e pubblicato sul sito Internet della stessa, ad uno o più Punti di consegna fisici che alimentano un Impianto di distribuzione.</u>
6	Non approvata	Glossario	<u>Profilo di prelievo: Il profilo di prelievo rappresenta l'andamento temporale dei prelievi per il Punto di Riconsegna rilevati sino alla data dell'ultima lettura e rappresenta una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo</u>

			<u>all'ultima lettura.</u>
7	Non approvata	Glossario	<u>Profilo di prelievo standard:</u> <u>Profilo di prelievo normalizzato definito sulla base di Categoria d'uso, Classe del Cliente finale e fascia climatica.</u> <u>Ogni profilo di prelievo standard è composto da 365 valori percentuali (pesi giornalieri) la cui somma è 100.</u>
8	Non approvata	Glossario: "Verifica di funzionamento del Gruppo di misura (o verifica del Gruppo di misura)"	è l'accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas <u>Gruppo di misura</u> con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente emanata dall'UNI.
9	Non approvata	1.2	<u>Legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, art. 67</u> <u>Gas naturale.</u>
10	Non approvata	3 indice del capitolo	Premessa
11	Non approvata	3.1	<u>Premessa</u> <u>In questo capitolo sono descritte tutte le attività/servizi proprie dell'attività di distribuzione del gas naturale.</u> <u>L'attività di distribuzione è svolta dall'Impresa di distribuzione in regime di concessione o affidamento sul territorio del Comune concedente.</u> <u>L'attività medesima comporta degli obblighi da parte dell' Impresa di distribuzione nei confronti dell'Utente fino alla cessazione della concessione o dell'affidamento.</u>
12	Non approvata	3.2	Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione n. 168/04 Fanno parte del servizio principale le seguenti prestazioni:
13	Approvata	3.2	k) accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (switch), ad esclusione dell'attività di cui al punto o) m) del paragrafo successivo, secondo quanto indicato al Capitolo 5 e al Capitolo 8;
14	Approvata	3.3	<u>m) Voltura con appuntamento</u>
15	Approvata	3.3	<u>n) cambio contatore attivo stesso calibro.</u>
16	Non approvata	4.1	Nel presente paragrafo sono descritte le modalità d'interazione tra l'Impresa di distribuzione, gli Utenti e <u>gli altri soggetti aventi diritto a richiedere prestazioni</u> , fatto salvo quanto disposto in materia dall'Autorità
17	Approvata	4.1.1	<u>L' Impresa di distribuzione ha predisposto due modalità di interazione con gli Utenti e, con</u>

			<p><u>gli altri soggetti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>interazione tramite Contact Center;</u> • <u>interazione tramite modalità informatica.</u> <p><u>I servizi resi disponibili dall’Impresa di distribuzione, le modalità di comunicazione, i recapiti e i modelli che dovranno essere utilizzati dall’Utente e dagli altri soggetti per l’inoltro delle richieste di servizio e per le comunicazioni di variazione dei dati di cui alle lettere a4), a5), a7), a8) e a9) dell’art. 13, comma 3 della Deliberazione n.138/04, sono indicati nella tabella “Modalità di inoltro delle richieste” pubblicata sul sito Internet dell’Impresa di distribuzione. Sullo stesso sito sono inoltre resi disponibili gli ulteriori modelli/tabelle necessari allo scambio di informazioni, come definito negli specifici Capitoli del presente Codice di Rete della distribuzione.</u></p> <p><u>La comunicazione della variazione del dato della potenzialità massima (lettera a7 dell’art. 13, comma 3 della Deliberazione n. 138/04) è soggetta ad una verifica di compatibilità ai sensi del punto 13.8 della Deliberazione n. 138/04.</u></p> <p><u>Qualora l’Impresa di distribuzione non renda disponibili i modelli e le relative modalità di comunicazione, dovrà garantire la ricevibilità delle informazioni su formati definiti dall’Utente.</u></p>
18	Approvata	4.1.1	<p><u>Per prestazioni soggette alla Deliberazione n. 168/04 ed ai fini della determinazione della data di ricevimento della richiesta, vale quanto indicato al punto 48.8 c) della Deliberazione stessa.</u></p> <p><u>Negli altri casi le richieste pervenute all’Impresa di distribuzione successivamente alle ore 12:00 o in un giorno non lavorativo saranno considerate come pervenute il giorno lavorativo successivo.</u></p>
19	Approvata	4.1.1	<p><u>Interazione tramite Contact Center</u></p> <p><u>L’Impresa di distribuzione attraverso una struttura organizzativa dedicata, gestisce le interazioni con gli Utenti attraverso almeno i seguenti canali di comunicazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • fax; • e-mail; • posta; • <u>telefono (utilizzabile esclusivamente per richieste di informazioni e</u>

			<u>chiarimenti).</u>
20	Approvata	4.1.1	<p>A tal fine l'Impresa di distribuzione rende disponibili all'Utente il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta ai quali è possibile indirizzare le richieste comunicandone le eventuali variazioni.</p> <p>L'Impresa di distribuzione rende inoltre disponibili i modelli e le relative modalità di comunicazione che dovranno essere utilizzati per lo scambio delle informazioni.</p> <p>Qualora l'Impresa di distribuzione non renda disponibili i modelli e le relative modalità di comunicazione, dovrà garantire la ricevibilità delle informazioni su formati definiti dall'Utente.</p>
21	Non approvata	4.1.1	L'Utente, corrispondentemente, dovrà indicare con la <u>prima richiesta di accesso</u> all'Impresa di distribuzione il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta cui far pervenire le comunicazioni segnalando le eventuali variazioni.
22	Non approvata	4.1.1	<u>La modalità di interazione tramite Contact Center è l'unica utilizzabile da soggetti che non siano Utenti.</u>
23	Approvata	4.1.1	<p><u>Interazione mediante modalità informatiche.</u> <u>In questa modalità rientrano i seguenti canali di comunicazione:</u></p> <p>A. <u>Applicazione su Web (denominata "GasOnLine").</u> Tale modalità di comunicazione è resa disponibile dall'Impresa di distribuzione a tutti gli Utenti che hanno accesso alla rete Internet (e che sono in possesso dei codici di accesso all'applicativo forniti dall'Impresa di distribuzione).</p> <p>B. <u>Application to application (scambio automatizzato di transazioni in formato xml).</u> Per l'attivazione di questa ultima modalità di comunicazione, all'Utente che ne farà richiesta, verranno fornite le specifiche tecniche di colloquio. L'Impresa di distribuzione si impegna inoltre a fornire l'assistenza necessaria per assicurare il corretto avvio delle comunicazioni.</p>
24	Approvata	4.1.1	<u>Per ciascun servizio, l'Utente ha l'obbligo di</u>

			<p><u>interagire con l'Impresa di distribuzione con modalità informatiche trascorsi 90 giorni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>dalla data del primo accesso;</u> - <u>dalla data in cui uno specifico servizio è reso disponibile mediante modalità di comunicazione informatiche.</u> <p><u>Superato tale termine, l'impresa di Distribuzione non è tenuta a processare le comunicazioni non inviate con modalità informatiche, fatti salvi i casi in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore.</u></p>
25	Approvata	4.1.1	<p><u>L'Impresa di distribuzione rende nota, con un preavviso di almeno 40 giorni, ogni variazione alle regole di comunicazione (servizi, formati e dati) che dovesse essere apportata ai canali di comunicazione informatici, fatti salvi gli eventuali interventi conseguenti da adeguamenti normativi per cui non sia possibile rispettare tale preavviso.</u></p>
26	Non approvata	4.1.2	<p><u>L'Impresa di distribuzione garantisce che le informazioni inerenti il servizio di Distribuzione e le transazioni con gli Utenti scambiate tramite Contact Center, sono trattate e custodite in modo da assicurare una adeguata protezione sia contro i rischi di perdita accidentale che contro gli accessi o i trattamenti non autorizzati.</u></p> <p><u>A tale scopo l'Impresa di distribuzione individua gli incaricati del trattamento, stabilisce autorizzazioni e responsabilità e adotta idonee procedure documentate.</u></p>
27	Non approvata	4.4	<p><u>Ogni Profilo di prelievo è composto da 365 valori giornalieri percentuali; il prelievo stimato di ogni Punto di Riconsegna è il prodotto del profilo giornaliero percentuale per il prelievo annuale del Punto di Riconsegna.</u></p>
28	Non approvata	4.4	<p><u>Sino all'adozione dei Profili di Prelievo standard di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04, per la definizione dei Profili di prelievo possono essere utilizzate variabili che, in base all'esperienza acquisita dall'impresa di distribuzione, caratterizzano in misura significativa la curva dei prelievi dei Clienti finali. l'Impresa di distribuzione utilizza profili costruiti a partire dai profili standard, che vengono personalizzati per tener conto del consumo del Cliente finale abbinato al singolo Punto di Riconsegna in base alla serie storica dei prelievi.</u></p>

			<p>Per la definizione dei profili di prelievo standard sono state utilizzate tre variabili che, <u>in base all'esperienza acquisita, caratterizzano in misura significativa le curve dei prelievi dei Clienti finali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Categoria d'uso;</u> - <u>Classe del Cliente Finale;</u> - <u>Fascia climatica del Comune in cui avviene la riconsegna.</u> <p>A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le principali variabili da considerare nella costruzione del profilo di prelievo possono essere, oltre all'eventuale serie storica dei prelievi del singolo Punto di Riconsegna, se disponibile, le Classi del Cliente finale (es.: residenziale, piccole-medie imprese artigiane, industriali e commerciali, ecc.):</p> <p>La Classe del Cliente finale può essere dettagliata in funzione della Categoria d'uso (es.: cottura cibi, riscaldamento, riscaldamento centralizzato, ecc.):</p> <p>Le Classi del Cliente finale permettono all'Impresa di distribuzione di attribuire con maggior precisione i consumi in alcuni periodi ove vi siano peculiarità di prelievo tipiche della classe presa in esame.</p> <p>L'abbinamento alla fascia climatica completa la correlazione del Profilo di prelievo alla componente "termica" dei consumi.</p>
29	Non approvata	4.4	L'Impresa di distribuzione pubblica sul proprio sito Internet i Profili di prelievo abbinati a Categorie d'uso del gas, <u>Classi del Cliente finale e Comuni.</u>
30	Non approvata	4.4	Il Profilo di prelievo <u>viene può essere</u> aggiornato dall'Impresa di distribuzione ad ogni lettura del Contatore <u>ed è comunque</u> aggiornato dalla stessa Impresa almeno una volta all'anno per tenere conto degli eventuali scostamenti tra il dato di prelievo annuo <u>inizialmente comunicato dall'Utente ed il reale</u> andamento dei prelievi
31	Non approvata	5 indice del capitolo	<p><u>Verifica della compatibilità tra Massimo prelievo orario contrattuale richiesto e capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e obblighi di servizio pubblico.</u></p> <p>- <u>Rifiuto da parte dell'Impresa di distribuzione della richiesta di accesso al servizio di distribuzione presentata da un Utente</u></p>
32	Approvata	5.1.1	<u>Tale documentazione deve essere prodotta</u>

			<p><u>secondo i fac-simili resi disponibili dall'Impresa di distribuzione sul proprio sito Internet e le modalità indicate nel paragrafo 4.1.1.</u></p>
33	Non approvata	5.2.1	<p>La determinazione del Massimo prelievo orario contrattuale <u>espresso in Standard metri cubi/ora (Smc/h)</u>, avviene utilizzando il dato di potenzialità massima richiesta dal Cliente finale secondo quanto indicato dall'Impresa di distribuzione anche sul proprio sito <u>la seguente formula:</u></p> <p><u>Massimo prelievo orario contrattuale (Smc/h)= potenzialità massima richiesta dall'impianto del Cliente finale (kW)*860/8340</u></p> <p><u>dove il valore di potenzialità massima richiesta dall'impianto del Cliente finale è quello che, fatte salve le verifiche a carico dell'Impresa di distribuzione, l'Utente ha comunicato all'Impresa di distribuzione con la richiesta di accesso per attivazione della fornitura.</u></p>
34	Non approvata	5.3	<p><u>Verifica della compatibilità tra Massimo prelievo orario contrattuale richiesto e capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e obblighi di servizio pubblico.</u></p> <p><u>A fronte di richieste di accesso per attivazione della fornitura o di richieste di incremento del Massimo prelievo orario contrattuale, l'Impresa di distribuzione verifica l'ammissibilità della richiesta in base ai seguenti parametri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>la massima portata oraria erogabile al Punto di Riconsegna;</u> - <u>le caratteristiche di pressione della rete che lo alimenta.</u>
35	Non approvata	5.3.1	<p><u>Rifiuto da parte dell'Impresa di distribuzione o rimozione di impedimenti alla richiesta di accesso al servizio di distribuzione presentata da un Utente.</u></p> <p><u>Nel caso sussistessero condizioni di non accettabilità della richiesta si procederà come segue:</u></p> <p><u>Nel caso in cui la non accettabilità della richiesta di accesso sia legata alla sussistenza</u></p>

			<p><u>di impedimenti che possano essere rimossi, l'Impresa di distribuzione comunica all'Utente, entro i termini previsti dalla Deliberazione 168/04 in tema di preventivazione, la tipologia di interventi che ne consentono la rimozione (ad esempio: necessità di potenziamento di parti dell'impianto di distribuzione, costruzione del punto gas, necessità di estensione della rete, ecc).</u></p> <p><u>L'Utente, per richiedere l'esecuzione delle attività tecniche indicate dall'Impresa di distribuzione, dovrà innanzitutto richiedere il preventivo per l'intervento, come indicato nel Capitolo 8.</u></p> <p><u>Una volta accettata la rimozione della causa di non accettabilità, l'Utente avrà diritto all'attivazione del servizio di distribuzione o all'incremento del massimo prelievo orario contrattuale nel rispetto dei termini di cui all'articolo 13 della Deliberazione n. 138/04. Nel caso in cui la non accettabilità della richiesta di accesso sia legata ad impedimenti oggettivi e non risolvibili in alcun modo, il rifiuto di accesso alla rete dovrà ritenersi definitivo e la comunicazione dell'avvenuto esito della verifica sarà inviata in forma scritta all'Utente, all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, all'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato ed al Ministero per le Attività Produttive.</u></p>
36	Non approvata	6.2	<p>I soggetti titolari ad inoltrare la richiesta di realizzazione dell'Allacciamento per nuovo Punto di Riconsegna o potenziamento dell'Allacciamento esistente e la <u>procedura richiesta</u> sono indicati nel Capitolo 8.</p>
37	Approvata	7.1	<p><u>L'Impresa di distribuzione non richiederà il rilascio di garanzia finanziaria qualora l'importo della garanzia stessa, calcolato come al punto 7.2 considerando il totale dei punti di riconsegna presso i quali l'Utente ha ottenuto l'accesso, sia inferiore a 5000 (cinquemila) euro.</u></p>
38	Approvata	8 indice del capitolo	<p><u>Premessa</u></p>
39	Approvata	8 indice del capitolo	<p>Prestazioni erogate ai sensi delle Deliberazioni n. 40/04 e n. 168/04</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Preventivazione di lavori semplici e complessi</u> - <u>Preventivo nuovo impianto</u>

			<ul style="list-style-type: none"> - <u>Preventivo annullamento/rimozione impianto</u> - <u>Preventivo modifica impianto</u> - <u>Esecuzione di lavori semplici e complessi</u> - <u>Attivazione della fornitura</u> - <u>Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale</u> - <u>Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale</u>
40	Approvata	8 indice del capitolo	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Cambio contatore attivo stesso calibro</u> - <u>Voltura con appuntamento</u>
41	Approvata	8 indice del capitolo	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale</u> - <u>Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla Deliberazione n. 138/04 e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali.</u>
42	Approvata	8 Premessa	<p><u>Premessa</u> <u>L'Impresa di distribuzione, operando in regime di esclusiva in forza di provvedimenti amministrativi dell'ente locale di concessione/affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione del gas, garantisce la parità di trattamento a tutti gli Utenti per tutti i servizi erogati.</u> <u>L'Impresa di distribuzione, al fine di ottimizzare i tempi e le modalità di erogazione del servizio nei confronti dell'Utente e quindi indirettamente verso il Cliente finale, adotta il principio di responsabilità del mittente dell'informazione in merito alla correttezza e veridicità dei contenuti trasmessi e alla conformità delle informazioni trasmesse alla normativa vigente.</u> <u>Ai fini della corretta esecuzione delle richieste di prestazione, l'Impresa di distribuzione si riserva tuttavia il diritto ad effettuare ulteriori verifiche tese ad individuare eventuali errori di comunicazione.</u></p>
43	Approvata	8 Premessa	<p><u>Ai fini del miglioramento funzionale dei servizi tecnici, l'Utente dovrà farsi carico di fornire al Cliente finale tutte le informazioni ricevute dall'Impresa di distribuzione e necessarie per consentire l'esecuzione delle attività.</u></p>

44	Non approvata	8 Premessa	<p><u>L'Utente dovrà inoltre assicurare, anche inserendo opportune clausole nel contratto di fornitura con il Cliente finale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>l'accesso da parte dell'Impresa di distribuzione ai propri impianti ubicati presso i Clienti finali, sia per ragioni di sicurezza sia per l'esecuzione delle attività indicate nel presente documento;</u> - <u>il Diritto all'Impresa di distribuzione di attuare modifiche all'impianto di derivazione d'utenza ivi comprese gli allacciamenti di altri Clienti finali e le manutenzioni e/o gli adeguamenti necessari per il corretto espletamento del servizio.</u>
45	Non approvata	8 Premessa	<p><u>Tutte le richieste di prestazioni descritte in questo capitolo dovranno essere inoltrate secondo quanto indicato al paragrafo 4.1.1.</u></p>
46	Approvata	8.1.2	<p><u>In funzione della specificità del servizio richiesto, l'Impresa di distribuzione fornisce o meno l'appuntamento per l'esecuzione dell'intervento tecnico corrispondente al servizio richiesto, contestualmente alla accettazione della richiesta e nei tempi previsti dalla normativa vigente.</u></p> <p><u>Nel caso in cui l'appuntamento sia fissato tramite l'Utente, sarà compito di quest'ultimo comunicare al Cliente finale che dovrà assicurare la propria presenza nella data e fascia oraria di appuntamento concordate.</u></p> <p><u>La seguente tabella riporta per ogni tipologia di attività la possibilità di fornire o meno un appuntamento contestualmente alla accettazione della richiesta.</u></p> <p><i><TABELLA>(nota: per ragioni di leggibilità del presente documento, la tabella del par 8.1.2 non viene riportata, ma se ne chiede comunque l'approvazione)</i></p>
47	Approvata	8.1.2	<p><u>Un appuntamento fissato può essere modificato prima della sua esecuzione attraverso il processo di rischedulazione o può essere annullato. L'Utente potrà richiedere di modificare o annullare gli appuntamenti sino alle ore 12 del giorno che precede quello dell'intervento.</u></p>
48	Approvata	8.1.4	<p><u>Nel caso in cui il servizio richiesto non venga eseguito, l'Impresa di distribuzione comunica l'evento attraverso l'esito, indicandone le motivazioni.</u></p>

49	Approvata	8.1.4	<p>Il richiedente che abbia ricevuto la comunicazione del mancato intervento per cause non riconducibili all'Impresa di distribuzione, dovrà provvedere affinché, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'esito, sia fissato un nuovo appuntamento, se le cause che non hanno permesso l'esecuzione dell'intervento non siano di natura tecnica o amministrativa (es: Cliente finale assente);</u>
50	Approvata	8.1.4	<p><u>L'Impresa di distribuzione potrà annullare, dandone comunicazione all'Utente, le richieste per cui è stato trasmesso all'Utente un esito di mancato intervento per cause non riconducibili all'Impresa di distribuzione e che nei successivi due mesi non sono state riproposte alla stessa.</u></p>
51	Approvata	8.1.4	<p><u>L'Utente è responsabile dei mancati interventi per cause imputabili all'Utente medesimo o al Cliente finale per cui effettua la richiesta di prestazione. Pertanto, nel caso in cui il personale deputato ad effettuare l'attività richiesta, giunto sul luogo indicato, non dovesse eseguire l'intervento per cause imputabili all'Utente o al Cliente finale, verrà addebitato un importo, indicato nel prezzario pubblicato sul sito Internet dell'Impresa di distribuzione, a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su Punto di Riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, ecc..).</u> <u>Nel prezzario sono altresì riportati gli esiti che danno luogo all'addebito.</u></p>
52	Approvata	8.2	<p><u>L'Impresa di distribuzione eroga le seguenti prestazioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Prestazioni erogate ai sensi delle Deliberazioni n. 40/04 e n.168/04;</u>
53	Approvata	8.2	<p><u>- Preventivazione lavori semplici e complessi;</u></p>
54	Approvata	8.2	<p><u>- Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;</u> <u>- Casi di impossibilità ad effettuare la chiusura o rimozione del Contatore;</u></p>
55	Approvata	8.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per</u>

			<p>morosità del Cliente finale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale;</u> - <u>Interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale;</u> - <u>Cessazione amministrativa.</u>
56	Approvata	8.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Cambio contatore attivo dello stesso calibro</u> ▪ <u>Voltura con appuntamento</u> ▪ <u>Manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale</u> ▪ <u>Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla Deliberazione n. 138/04 e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali</u> <p><u>Di seguito, vengono descritti gli aspetti caratterizzanti le singole prestazioni per le quali viene anche riportato il codice univoco che le identifica.</u></p>
57	Approvata	8.2.1	<p>L'Impresa di distribuzione eroga le prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Preventivazione di lavori semplici e complessi;</u>
58	Approvata	8.2.2	<p><u>Preventivazione di lavori semplici e complessi</u></p> <p><u>L'attività è finalizzata all'emissione dell'offerta e può essere richiesta per tutti i lavori semplici e i lavori complessi, così come definiti nella delibera 168/04, realizzabili dall'Impresa di distribuzione.</u></p> <p><u>L'Utente, in funzione della tipologia di intervento, può richiedere all'Impresa di distribuzione tre tipologie di preventivi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>preventivo nuovo impianto (S-PV-001);</u> ▪ <u>preventivo annullamento/Rimozione Impianto (S-PV-002);</u> ▪ <u>preventivo modifica impianto (S-PV-004).</u> <p><u>Fermo restando quanto indicato al punto 36.5 della Deliberazione n.168/04, l'Utente è tenuto</u></p>

			<p><u>ad indicare nell'offerta inviata al Cliente finale che sono sempre a carico del richiedente i seguenti lavori:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>costruzione degli impianti interni a partire dal contatore gas (escluso) fino alle apparecchiature di utilizzazione (comprese). La costruzione degli impianti deve essere realizzata in conformità alle normative vigenti.</u> - <u>Esecuzione di tutte le opere murarie principali e accessorie, dei ripristini su suoli di proprietà privata, nonché dei ripristini riguardanti la proprietà interessata.</u> <p><u>La predisposizione di alloggiamento adeguato ad ospitare e proteggere il contatore, secondo quanto riportato nel modello "Indicazione per l'Esecuzione dell'Alloggiamento Gruppo Misura (Contatore)" fornito dall'Impresa di distribuzione all'atto del sopralluogo.</u></p>
59	Approvata	8.2.2.1	<p><u>Preventivo nuovo impianto(S-PV-001)</u></p> <p><u>Questo servizio deve essere richiesto per ottenere la valorizzazione degli interventi necessari per la realizzazione di uno o più nuovi punti di riconsegna, indipendentemente dal fatto che il Punto di Riconsegna di cui si chiede la valorizzazione della costruzione risulti su rete esistente o la sua realizzazione necessiti anche di una estensione rete.</u></p> <p><u>L'offerta emessa a fronte della richiesta di servizio in oggetto, può pertanto contemplare una delle seguenti tipologie di intervento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>costruzione della sola parte aerea di Impianto di derivazione d'utenza;</u> ▪ <u>costruzione Impianto di derivazione d'utenza su rete esistente o con estensione rete.</u> <p><u>E' riconosciuto all'Impresa di distribuzione il diritto esclusivo di definire il tracciato delle condotte di alimentazione (interrate ed aeree) ed il posizionamento del Punto di Riconsegna in armonia con quanto prescritto dalle disposizioni di legge e normative vigenti.</u></p>
60	Approvata	8.2.2.2	<p><u>Preventivo annullamento/rimozione impianto(S-PV-002)</u></p> <p><u>Questo servizio deve essere richiesto per ottenere la valorizzazione degli interventi</u></p>

			<p><u>necessari per l'annullamento del Punto di Riconsegna e l'eventuale rimozione della parte dell'Impianto di derivazione d'utenza che lo alimenta.</u></p>
61	Approvata	8.2.2.3	<p><u>Preventivo modifica impianto(S-PV-004)</u></p> <p><u>Questo servizio deve essere richiesto per ottenere la valorizzazione degli interventi necessari per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>spostamento del Punto di Riconsegna e/o di parte dell'Impianto di derivazione d'utenza che lo alimenta;</u> ▪ <u>modifica impianto per la parte interrata e/o aerea;</u> ▪ <u>modifica impianto per cambio potenzialità;</u> ▪ <u>Colloca/Cambio Convertitore;</u> ▪ <u>Variazione Pressione di Fornitura;</u> ▪ <u>Colloca/Cambio apparecchiature per la telelettura.</u>
62	Approvata	8.2.3	<p><u>Esecuzione di lavori semplici e complessi</u></p> <p><u>La richiesta di esecuzione lavori viene formalizzata con l'accettazione dell'offerta. In caso di Interazione mediante modalità informatiche (v. cap. 4), la richiesta di esecuzione lavoro implica l'accettazione dell'offerta.</u></p> <p><u>Nel caso di comunicazioni inviate al Contact Center, per richiedere la prestazione "Esecuzione lavoro da preventivo (S-IM-001)" occorre inviare all'Impresa di distribuzione il modello offerta debitamente firmato per accettazione.</u></p> <p><u>La richiesta può essere inoltrata:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>esclusivamente dal soggetto che ha effettuato la richiesta di preventivo e deve pervenire all'Impresa di distribuzione entro e non oltre la data ultima di validità dell'offerta, riportata sull'offerta stessa;</u> ▪ <u>solo dopo che il richiedente abbia verificato che siano disponibili tutti gli atti e che siano stati eseguiti tutti i lavori di competenza del Cliente finale.</u> <p><u>In funzione della specificità del lavoro</u></p>

			<p><u>richiesto, in conformità con quanto riportato sull'offerta, il lavoro può comportare la necessità di richiesta di permessi a carico dell'Impresa di distribuzione (ad es. opere di scavo su suolo pubblico e/o privato che necessitano di autorizzazione di terzi quali enti gestori del sottosuolo e/o privati).</u> <u>In questo caso l'Impresa di distribuzione accetta la richiesta di esecuzione lavoro ma non fissa la data di inizio lavori fino al completo ottenimento dei permessi di sua competenza.</u> <u>Una volta ottenuti i permessi l'Impresa di distribuzione contatterà il Cliente finale per fissare la data di esecuzione dei lavori.</u></p>
63	Approvata	8.2.4	<p><u>Attivazione della fornitura</u></p> <p><u>L'attivazione della fornitura deve essere richiesta, in funzione della situazione tecnica del punto stesso, attraverso i seguenti servizi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Colloca contatore ed attivazione fornitura (S-PR-001);</u> ▪ <u>Attivazione fornitura (S-PR-003).</u> <p><u>L'Utente che richiede l'intervento, tenuto anche in conto quanto indicato nel paragrafo 17.1, deve verificare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>che tutti i documenti necessari all'attivazione siano disponibili e conformi alla normativa vigente, comunicando all'Impresa di distribuzione tutti i dati richiesti dall'Impresa di distribuzione stessa e finalizzati all'attivazione del servizio di vettoriamento del gas ed alla schedulazione dell'intervento;</u> – <u>che siano state realizzate le opere a carico del Cliente finale, per le quali viene data informativa puntuale all'atto del sopralluogo tecnico compiuto in occasione dell'effettuazione della preventivazione di lavori semplici o complessi, nonché le eventuali opere accessorie.</u> <p><u>L'esecuzione di questi servizi determina l'accesso al servizio di distribuzione.</u></p>
64	Approvata	8.2.5	<p><u>Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale</u></p>

			<p><u>La verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale deve essere richiesta attraverso uno dei servizi seguenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Verifica funzionalità contatore in loco (G4 – G6) (S-PR-008);</u> ▪ <u>Verifica metrologica contatore in laboratorio (S-PR-009).</u> <p><u>L’Impresa di distribuzione, nel caso in cui il contatore e/o il convertitore risultino fuori dalla tolleranza prevista dalla normativa vigente per gli strumenti di misura provvederà alla sostituzione e/o ripristino della corretta misurazione.</u></p> <p><u>Il contatore e/o il convertitore non potrà essere sottoposto a verifica qualora vengano riscontrate anomalie, quali ad esempio manomissioni, mancanza del sigillo legale, etc..</u></p> <p><u>All’Utente verrà fatturato il costo dell’intervento qualora dalle verifiche effettuate risulti la corretta funzionalità del contatore e/o del convertitore, se presente.</u></p>
65	Approvata	8.2.6	<p><u>Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale (S-PR-010)</u></p> <p><u>Le verifiche di pressione consistono nella misura istantanea del valore di pressione di fornitura. Laddove l’Impresa di distribuzione ritenga necessario monitorare il dato, verrà installato un apposito apparecchio di registrazione.</u></p> <p><u>Nel caso in cui la pressione rilevata al Punto di Riconsegna non ricada nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, l’Impresa di distribuzione provvederà ad effettuare gli interventi tecnici necessari.</u></p> <p><u>All’Utente verrà fatturato il costo dell’intervento qualora il valore della pressione di fornitura risulti conforme al valore dichiarato ai sensi del punto 13.6 della deliberazione 138/04 e ricada nel campo di variabilità fissato dalla normativa tecnica vigente.</u></p>
66	Parzialmente approvata (cfr. punto 1 del dispositivo della deliberazione)	8.2.7	<p><u>Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale (S-PR-004)</u></p> <p>Qualora la prestazione “disattivazione della fornitura” non avvenga su richiesta del Cliente finale, l’Utente può richiedere</p>

			all'Impresa di distribuzione la disattivazione della fornitura, con l'indicazione delle motivazioni e la dichiarazione che queste ultime rispettano le clausole del Contratto di fornitura stipulato dal Cliente finale e <u>le norme collegate al servizio pubblico svolto dall'Impresa di distribuzione.</u>
67	Non approvata	8.2.7.1	<p>L'Impresa di distribuzione, qualora sia impossibilitata ad effettuare, per cause indipendenti dalla sua volontà, la chiusura o rimozione del Contatore installato presso il Punto di Riconsegna a seguito di richiesta di disattivazione della fornitura di cui al paragrafo 8.2.7, comunica il mancato intervento all'Utente entro cinque giorni lavorativi successivi al mancato intervento stesso, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le cause del mancato intervento di chiusura o rimozione del Contatore; - se sussiste la possibilità di procedere con un intervento di interruzione dell'alimentazione del Punto di riconsegna. - <u>che è possibile procedere con un intervento di interruzione complessa dell'alimentazione del Punto di Riconsegna, fatti salvi i casi di impossibilità tecnica ad eseguire gli interventi. Tali casi verranno segnalati successivamente alla richiesta dell'esecuzione dell'intervento di interruzione complessa dell'alimentazione.</u> <p><u>In questo caso l'Utente ha diritto a richiedere nuovamente la prestazione di disattivazione della fornitura di cui al paragrafo 8.2.7 o Nel caso in cui l'Utente richieda di procedere all'effettuazione dell'intervento di interruzione complessa dell'alimentazione del Punto di Riconsegna e qualora l'intervento non sia stato valorizzato nel Prezzario, l'Impresa di distribuzione, entro cinque giorni lavorativi successivi a tale richiesta, fornisce all'Utente il preventivo per l'effettuazione dell'intervento.</u></p>
68	Approvata	8.2.7.1	<u>Prima di richiedere l'attivazione di un Punto di Riconsegna su cui è stato eseguito un intervento di interruzione dell'alimentazione è necessario che venga richiesto un preventivo modifica impianto (S-PV-004) e l'esecuzione del lavoro.</u>

69	Approvata	8.2.8	<u>La richiesta di sospensione del servizio per morosità relativa a punti di riconsegna, i cui Clienti finali sono stati definiti “rilevanti ai fini della continuità del servizio” in fase di accesso per attivazione o successive comunicazioni, per essere eseguita deve essere corredata da dichiarazione dell’Utente che ne confermi la richiesta.</u>
70	Approvata	8.2.8.1	Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale (S-MR-001)
71	Non approvata	8.2.8.1	Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 della Deliberazione n. 138/04, l’intervento di “chiusura del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale”, consente la sospensione temporanea della fornitura al Cliente finale, mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del Contatore <u>con inserimento del disco cieco in gomma e/o altro intervento equivalente.</u>
72	Approvata	8.2.8.1	<u>Nel caso in cui in occasione dell’intervento di sospensione non fosse possibile rilevare il valore del segnante del contatore, quest’ultimo sarà stimato dall’Impresa di distribuzione.</u>
73	Approvata	8.2.8.1	<u>Per le richieste di sospensione del servizio per morosità superiori a 10 interventi a settimana per impianto, l’Impresa di distribuzione e l’Utente regolamenteranno con apposito accordo il flusso delle comunicazioni, i quantitativi, le modalità e i tempi per l’esecuzione di tali attività.</u>
74	Approvata	8.2.8.2	Nel caso in cui l’Impresa di distribuzione fosse nell’impossibilità di eseguire l’intervento di cui al punto 8.2.8.1 (chiusura del Punto di Riconsegna per morosità del Cliente finale), per cause non da essa dipendenti, invierà all’Utente la comunicazione di cui all’articolo 16 della Deliberazione n. 138/04, ai sensi del quale <u>in cui verrà indicato quale dei servizi sotto riportati l’Utente potrà richiedere per interrompere l’alimentazione del Punto di Riconsegna. A, a seguito di tale comunicazione,</u> l’Utente potrà richiedere la disattivazione attraverso un intervento di interruzione dell’alimentazione del Punto di Riconsegna.
75	Approvata	8.2.8.2	In questo caso l’Utente potrà effettuare la richiesta di disattivazione dopo aver informato il Cliente finale che, in costanza di mora e in

			<p>caso di impossibilità di effettuazione dell'intervento di cui al punto 8.2.8.1, si potrà procedere con un intervento di interruzione effettuato sulle tubazioni di allacciamento a seguito del quale, per fruire nuovamente della fornitura, dovrà richiedere gli interventi necessari per l'attivazione di un Punto di Riconsegna disattivato; <u>ovvero è necessario che venga richiesto un preventivo modifica impianto, accettato il preventivo, eseguito l'intervento tecnico e richiesta l'attivazione della fornitura.</u></p> <p><u>Per l'interruzione dell'alimentazione potranno essere richiesti i seguenti servizi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>taglio colonna o diramazione (S-MR-011): l'intervento consiste nel sospendere l'erogazione del gas mediante l'effettuazione di un sezionamento di tipo meccanico della colonna montante o della diramazione all'utenza e della relativa messa in sicurezza;</u> ▪ <u>taglio colonna o diramazione con utilizzo di cestello (S-MR-012): l'intervento consiste nel predisporre l'utilizzo di automezzo dotato di cestello per accedere a colonne montanti o a diramazioni altrimenti inaccessibili, e nell'effettuare un sezionamento di tipo meccanico sulle stesse atto a sospendere l'erogazione del gas e alla messa in sicurezza;</u> ▪ <u>chiusura valvola su presa (S-MR-013): l'intervento consiste nella chiusura della valvola di intercettazione stradale posta in pozzetto di intercettazione;</u> ▪ <u>sezionamento presa (S-MR-014): l'intervento consiste nel taglio dell'allacciamento;</u> ▪ <u>riempimento pozzetto con cls (S-MR-015): l'intervento consiste nel riempimento con cls. del pozzetto contenente la valvola di intercettazione dell'IDU.</u>
76	Non approvata	8.2.8.2	<p>L'esecuzione di tale intervento determina la cessazione del servizio di distribuzione per il Punto di Riconsegna interessato a meno di <u>diverso accordo tra Utente ed impresa di distribuzione per lo specifico Punto di Riconsegna in casi particolari segnalati</u></p>

			dall'Utente stesso
77	Approvata		<p>Qualora sia impossibile procedere agli interventi tecnici, l'Impresa di distribuzione comunicherà all'Utente che l'interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna potrà eventualmente avvenire con un accesso forzoso, ad esito di provvedimento giudiziale o della Pubblica Autorità <u>che l'Utente potrà richiedere a suo nome, alle competenti Autorità giudiziarie, provvedendo ad informare, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, l'Impresa di distribuzione della data e ora dell'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, attraverso il servizio di "Disattivazione fornitura con ufficiale giudiziario (S-MR-016)".</u></p> <p><u>Anche in questo caso l'esecuzione dell'intervento determina la cessazione del servizio di distribuzione per il Punto di Riconsegna interessato.</u></p>
78	Approvata	8.2.8.3	Cessazione amministrativa (S-CO-014)
79	Approvata	8.2.8.3	<u>La cessazione amministrativa può essere richiesta dall'Utente solo per i Punti di Riconsegna per i quali è stato eseguito l'intervento di cui al punto 8.2.8.1.</u>
80	Approvata	8.2.9	Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità (S-MR-002)
81	Approvata	8.2.9	<p><u>Il valore del segnante del contatore/correttore di volume sarà quello rilevato determinato all'atto dell'esecuzione dell'intervento di cui al punto 8.2.8.1.</u></p> <p><u>Nel caso in cui in occasione dell'intervento di cui al punto 8.2.8. non sia stato possibile rilevare il segnante del contatore e si sia proceduto ad effettuare una stima, il valore del segnante, rilevato al momento della riattivazione della fornitura, sarà utilizzato per rettificare tale stima.</u></p>
82	Approvata	8.2.10	<p><u>Cambio contatore attivo stesso calibro (S-PR-007).</u></p> <p><u>L'esecuzione del servizio cambio contatore attivo stesso calibro consiste nella sostituzione del contatore con uno dello stesso calibro.</u></p> <p><u>La prestazione è specificamente rivolta ai casi in cui l'Utente voglia richiedere la sostituzione del contatore installato (classe <= G4) con un contatore con un interasse minore o comunque richieda la sostituzione di un contatore</u></p>

			<p><u>funzionante.</u> <u>Il cambio contatore derivante da esigenze di variazione della potenzialità di utilizzazione, dovrà essere inoltrato all'Impresa di distribuzione richiedendo il servizio "preventivo modifica impianto" (S-PV-004).</u></p>
83	Approvata	8.2.11	<p>Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'Impianto del Cliente finale (S-PR-013)</p>
84	Approvata	8.2.12	<p>Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (S-CO-006)</p>
85	Approvata	8.2.12	<p>l'Impresa di distribuzione, entro il termine massimo di 6 giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione della fornitura, comunica all'Utente subentrante l'elenco dei Punti di Riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volontà, rilevare le letture o autoletture;</p>
86	Approvata	8.2.12	<p>L'Utente sostituito o l'Utente subentrante nel caso non abbia esercitato la facoltà di voler eseguire in proprio le letture ai sensi del comma 4.9 della Deliberazione n. 311/01, possono può richiedere all'Impresa di distribuzione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettura di sostituzione nella fornitura al Cliente finale, la verifica della lettura effettiva (<u>rilevata o da autolettura</u>) di sostituzione con spese a carico della parte soccombente e contestuale rettifica dei dati in caso di accertata non verosimiglianza della lettura o <u>autolettura</u> originaria.</p>
87	Approvata	8.2.13	<p>– ripartire tra tutti gli Utenti che hanno usufruito della prestazione i costi della materia prima immessa nell'Impianto di distribuzione mediante servizi sostitutivi di alimentazione, in misura proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione per ciascun Utente nel mese (<u>o nei giorni</u>) in cui è stato utilizzato il servizio sostitutivo di alimentazione.</p>
88	Approvata	8.2.13	<p>L'impresa di distribuzione comunica Agli Utenti che hanno usufruito della prestazione di attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione <u>l'Impresa di distribuzione comunica</u> i quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione e di competenza di ciascuno di essi, <u>La comunicazione deve avvenire entro il</u></p>

			termine ultimo per la trasmissione dei dati di Allokazione all'impresa di trasporto, <u>ovvero il del mese successivo a quello in cui i servizi sostitutivi di alimentazione sono stati utilizzati</u>
89	Approvata	8.2.14	- ripartire tra tutti gli Utenti che hanno usufruito della prestazione <u>i costi relativi alla materia prima e i costi del servizio sostenuti</u> , in misura proporzionale ai quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione per ciascun Utente nel mese (o nei giorni) in cui è stato utilizzato il servizio sostitutivo di alimentazione. i costi relativi alla materia prima e i costi del servizio sostenuti,
90	Approvata	8.2.14	L'Impresa di distribuzione comunica agli Utenti e all'impresa di trasporto che hanno usufruito della prestazione i quantitativi di gas immessi nell'Impianto di distribuzione mediante sistemi sostitutivi di alimentazione e di competenza di ciascuno di essi, entro il termine ultimo per la trasmissione all'impresa di trasporto <u>dei dati di Allokazione relativi al del mese successivo a quello in cui i servizi sostitutivi di alimentazione sono stati utilizzati.</u>
91	Parzialmente approvata (cfr. punto 1 del dispositivo della deliberazione)	8.2.16	L'Utente può richiedere all'Impresa di distribuzione, sostenendone i costi, l'effettuazione di sopralluoghi tecnici per verificare eventuali manomissioni ai Contatori/Gruppi di misura <u>richiedendo la prestazione "Sopralluogo tecnico su Punto di Riconsegna (S-PR-015)".</u> <u>Nel caso la verifica individui la presenza di manomissioni all'impianto, l'impresa di distribuzione provvederà:</u> _____ a sporgere denuncia alle autorità <u>competenti relativamente alla manomissione dell'impianto;</u> _____ ad addebitare all'Utente il costo degli <u>interventi tecnici necessari a ripristinare le condizioni del contatore/Gruppo di misura nel rispetto delle condizioni di sicurezza al Punto di Riconsegna.</u>
92	Approvata	8.2.17	<u>Voltura con appuntamento (S-PR-011)</u> <u>La prestazione consiste nella rilevazione della lettura di voltura e nella verifica dell'integrità e tenuta del gruppo di misura.</u> <u>Effettuato l'intervento l'Impresa di distribuzione comunica all'Utente il valore del</u>

			<u>segnante rilevato e l'esito della verifica.</u>
93	Approvata	8.2.18	<p><u>Manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale</u></p> <p><u>Questa prestazione viene erogata su specifica richiesta scritta dell'Utente contrattualmente abbinato al Punto di Riconsegna presso cui si richiede il servizio.</u></p> <p><u>All'Utente contrattualmente abbinato al Punto di Riconsegna, verrà fatturata l'attività.</u></p>
94	Approvata	8.2.19	<p><u>Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla Deliberazione n. 138/04 e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali.</u></p> <p><u>L'Impresa di distribuzione, laddove l'intervento sia possibile, può attivare l'alimentazione sostitutiva su un singolo Punto di Riconsegna su specifica richiesta dell'Utente contrattualmente abbinato al punto stesso.</u></p> <p><u>L'accettazione della richiesta è subordinata a verifiche di fattibilità da parte dell'Impresa di distribuzione. Per l'effettuazione della prestazione, l'Impresa di distribuzione provvederà a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>concordare con l'Utente i quantitativi di gas necessari, da immettere al Punto di Riconsegna mediante servizi sostitutivi di alimentazione;</u> - <u>approvvigionare il servizio di alimentazione sostitutiva;</u> - <u>presidiare ed assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di alimentazione sostitutiva e di ripristino delle normali condizioni di alimentazione;</u> - <u>acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta gestione amministrativa del gas immesso al Punto di Riconsegna attraverso i servizi sostitutivi di alimentazione;</u> - <u>fatturare all'Utente che ha richiesto la prestazione i costi della materia prima immessa al Punto di Riconsegna mediante servizi sostitutivi di alimentazione e i costi del servizio sostenuti.</u>
95	Approvata	9 indice del capitolo	- <u>Modalità di determinazione dei dati funzionali all'allocazione.</u>

96	Approvata	9.2.1	<p>L'Impresa di distribuzione <u>ai fini della ripartizione tra gli utenti del servizio di trasporto dei volumi di gas riconsegnati in ciascun Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto interconnesso con il sistema di distribuzione (inteso come Impianto di distribuzione alimentato da uno o più punti fisici di alimentazione interconnessi a valle) e/o immessi mediante l'utilizzo di sistemi temporanei di alimentazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - determina su base mensile o giornaliera, qualora disponibile, i volumi di competenza di ciascun Utente del servizio di distribuzione immessi al Punto di Consegna dell'Impianto di distribuzione; funzionali alla ripartizione tra gli utenti del servizio di trasporto dei volumi di gas riconsegnati in ciascun Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto interconnesso con il sistema di distribuzione(inteso come Impianto di distribuzione alimentato da uno o più punti fisici di alimentazione interconnessi a valle) e/o immessi mediante l'utilizzo di sistemi temporanei di alimentazione
97	Approvata	9.2.1	<p><u>Agli Utenti vengono altresì comunicati i volumi di gas di loro competenza eventualmente immessi tramite sistemi temporanei di alimentazione.</u></p>
98	Approvata	9.2.1	<p>Per la determinazione dei volumi <u>mensili</u> riconsegnati nel mese i-esimo presso ciascun Punto di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione</p>
99	Approvata	9.2.1	<p>- per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima dei prelievi corrispondenti al mese i-esimo (o, qualora disponibile, a ciascun giorno del mese i-esimo) ; la stima può riguardare l'intero mese i-esimo (qualora non sia disponibile una lettura effettiva rilevata in uno dei giorni del mese i-esimo) oppure solo una parte di esso, cioè riguardare il periodo intercorrente tra la data di esecuzione di una lettura effettiva (qualora disponibile) e la fine del mese</p>
100	Approvata	9.2.1	<p><u>Il prelievo mensile corrisponde alla somma del volume sotteso al profilo, sino alla data dell'eventuale lettura, e del volume stimato per la rimanente parte del mese.</u></p>

101	Approvata	9.2.1	<p><u>Una volta determinati i dati di prelievo da attribuire a ciascun Punto di Riconsegna con le metodiche di cui sopra, per i dati di prelievo non disponibili su base giornaliera, l'Impresa di distribuzione determina il totale del gas immesso per Utente e per Punto di Consegna, suddividendolo in base alle Categorie d'uso. In attesa della definizione, da parte dell'Autorità, delle Categorie d'uso di cui all'articolo 7 della Deliberazione n. 138/04, l'Impresa di distribuzione individua per ciascun Utente la parte di prelievi attribuibili all'uso "civile" (secondo quanto comunicato dall'Utente nella richiesta di accesso).</u></p>
102	Approvata	9.2.1	<p><u>La stima dei prelievi potrà avvenire anche con dettaglio giornaliero. In questo caso, per la determinazione dei volumi riconsegnati giornalmente, l'Impresa di distribuzione, per ciascun giorno di allocazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <u>per i punti di riconsegna di cui al precedente punto 1, utilizza i dati registrati;</u> b) <u>per i punti di riconsegna che dispongono di un dato di lettura in un giorno corrispondente o successivo a quello di allocazione, determina i volumi di gas in funzione del profilo di prelievo;</u> c) <u>per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima dei prelievi corrispondenti al giorno di allocazione.</u>
103	Approvata	9.2.1	<p><u>Nell'effettuare le stime vengono utilizzati i Profili di prelievo standard di cui all'articolo 7 della Deliberazione n. 138/04 o, in attesa della loro definizione da parte dell'Autorità, tali stime sono basate sui Profili di prelievo propri dell'Impresa di distribuzione, resi pubblici secondo quanto previsto dalla stessa Deliberazione n. 138/04, tenuto conto delle caratteristiche di consumo dei punti di riconsegna.</u></p>
104	Approvata	9.2.1	<p><u>Tutti i dati relativi ai prelievi (di cui ai precedenti punti da 1 a 3 1, 2 e 3 (oppure, in caso di determinazione dei volumi giornalieri, punti a) b) c)), in assenza di Gruppi di misura con Correttore dei volumi, saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al</u></p>
105	Approvata	9.2.1	<p><u>Una volta determinati i dati di prelievo da attribuire a ciascun Punto di Riconsegna con le</u></p>

			<p>metodiche di cui sopra, per i dati di prelievo non disponibili su base giornaliera, l'Impresa di distribuzione determina il totale del gas immesso per Utente e per Punto di Consegna, suddividendolo in base alle Categorie d'uso. In attesa della definizione, da parte dell'Autorità, delle Categorie d'uso di cui all'articolo 7 della Deliberazione n. 138/04, l'Impresa di distribuzione individua per ciascun Utente la parte di prelievi attribuibili all'uso "civile" (secondo quanto comunicato dall'Utente nella richiesta di accesso).</p>
106	Approvata	9.2.1	<p>Qualora l'Impresa di distribuzione immetta il gas a proprio titolo direttamente al Punto di Consegna, con misura o stima alla riconsegna, i relativi quantitativi sono rilevati dall'Impresa di distribuzione e registrati distintamente dai volumi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, <u>(oppure, in caso di determinazione dei volumi giornalieri, distintamente dai punti a) b) c), al fine della loro trasmissione all'impresa di trasporto, in accordo all'articolo 19 della Deliberazione n. 138/04</u></p>
107	Approvata		<p><u>Modalità di determinazione dei dati funzionali all'allocazione.</u></p> <p><u>La quantità di gas di competenza di ciascun Utente per un determinato periodo ed un dato impianto di distribuzione è data dalla somma dei volumi di gas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>determinati secondo il profilo di prelievo, per i punti di riconsegna per i quali il periodo oggetto di allocazione ricada tra due letture;</u> ▪ <u>determinati con stima, per i punti di riconsegna per i quali il periodo oggetto di allocazione non ricada tra due letture;</u> ▪ <u>di competenza dell' Impresa di distribuzione ed immessi dall'Utente (es. perdite a seguito di danneggiamenti da terzi).</u> <p><u>Nel calcolo sono considerati i punti di riconsegna che nel periodo di allocazione risultano contrattualmente abbinati ad un Utente, con misuratore aperto e con un profilo di prelievo diverso da zero.</u></p> <p><u>Per i punti di riconsegna per i quali il periodo oggetto di allocazione ricada tra due letture i volumi sono determinati:</u></p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>in base alle letture giornaliere, se disponibili;</u> ▪ <u>secondo profilo di prelievo, negli altri casi.</u> <p><u>Per i punti di riconsegna per i quali si effettua la stima, i volumi di gas sono determinati con due diversi criteri a seconda che il periodo oggetto di allocazione sia “invernale” piuttosto che “estivo”, come definiti di seguito.</u></p> <p><u>Criterio estivo</u></p> <p><u>Il criterio estivo viene applicato per i periodi oggetto di allocazione in cui non è ammesso l’esercizio degli impianti termici secondo quanto disposto dal DPR 412/93. Per i punti di riconsegna dei Comuni ricadenti nella fascia climatica F, si assume come periodo estivo il periodo intercorrente tra il 16 giugno e il 4 settembre.</u></p> <p><u>La quantità di gas attribuito a ciascun Utente per i suoi punti di riconsegna per i quali viene effettuata la stima viene determinata secondo il seguente procedimento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> A. <u>si determina il consumo per usi indipendenti dalla temperatura del periodo oggetto di allocazione dei singoli punti di riconsegna di ciascun Utente;</u> B. <u>si determina il consumo di ciascun Utente come somma dei consumi determinati al punto A).;</u> C. <u>si corregge (secondo quanto specificato successivamente) il consumo di ciascun Utente di cui al punto B)., per tener conto delle quantità di gas immesse nell’impianto, applicando un opportuno coefficiente (“Coefficiente di quadratura dei volumi stimati”);</u> D. <u>a ciascun Utente viene attribuito il volume di gas determinato al punto C)..</u> <p><u>Criterio invernale</u></p> <p><u>Il criterio invernale viene applicato per i periodi oggetto di allocazione in cui è ammesso l’esercizio degli impianti termici secondo quanto disposto dal DPR 412/93. Per i punti di riconsegna dei Comuni ricadenti nella fascia climatica F, si assume come periodo invernale il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno.</u></p>
--	--	---

			<p><u>Ai fini della determinazione dell'andamento dei prelievi di gas di ciascun Punto di Riconsegna in funzione della temperatura giornaliera, l'Impresa di distribuzione acquisisce i valori dei gradi giorno rilevati in ciascun Comune in cui gestisce il servizio. Il quantitativo di gas di competenza dei punti di riconsegna oggetto di stima viene calcolato secondo il seguente procedimento:</u></p> <p>A. <u>dai consumi rilevati (determinati con letture o, in assenza di queste, dal profilo abbinato al Punto di Riconsegna all'atto dell'accesso per attivazione), si determina, per ciascun Punto di Riconsegna il consumo di gas destinato ad usi termici per grado giorno;</u></p> <p>B. <u>si stima il consumo destinato ad usi termici di ciascun Punto di Riconsegna tenuto conto dei gradi giorno registrati nel periodo oggetto dell'allocazione;</u></p> <p>C. <u>si determina la stima di consumi di gas destinati ad usi termici per ciascun Utente come somma dei consumi calcolati al punto B);</u></p> <p>D. <u>si corregge (secondo quanto specificato successivamente) il consumo di ciascun Utente di cui al punto C), per tener conto delle quantità di gas immesse nell'impianto, applicando un opportuno coefficiente (“Coefficiente di quadratura dei volumi stimati”);</u></p> <p>E. <u>si determina il consumo per usi indipendenti dalla temperatura del periodo oggetto di allocazione dei singoli punti di riconsegna di ciascun Utente;</u></p> <p>F. <u>si determina il consumo per usi indipendenti dalla temperatura di ciascun Utente come somma dei consumi determinati al punto E);</u></p> <p>G. <u>a ciascun Utente viene attribuito il volume di gas ottenuto dalla somma di quanto determinato al punto D), e quanto determinato al punto F).</u></p> <p><u>Coefficiente di quadratura dei volumi stimati</u></p> <p><u>Calcolo volumi di gas immesso di competenza dei PDR stimati</u></p> <p><u>Il quantitativo di gas immesso in rete e destinato ai punti di riconsegna di cui occorre</u></p>
--	--	--	---

			<p><u>stimare i volumi, è determinato come di seguito riportato.</u></p> <p><u>Criterio estivo:</u> <u>Si considera il quantitativo di gas ottenuto sottraendo al gas immesso in rete da metanodotto e con sistemi temporanei di alimentazione, i volumi di gas:</u> - <u>di competenza dell' Impresa di distribuzione (es. perdite a seguito di danneggiamenti);</u> - <u>relativi ai punti di riconsegna per cui si dispone di lettura.</u></p> <p><u>Criterio invernale:</u> <u>Si considera il quantitativo di gas ottenuto sottraendo al gas immesso in rete da metanodotto e con sistemi temporanei di alimentazione, i volumi di gas:</u> - <u>di competenza dell' Impresa di distribuzione (es. perdite a seguito di danneggiamenti);</u> - <u>relativi ai punti di riconsegna per cui si dispone di lettura;</u> - <u>non dipendenti dalla temperatura e determinati come indicato al punto F). del "criterio invernale".</u></p> <p><u>Calcolo del Coefficiente di quadratura dei volumi stimati</u></p> <p><u>Ferme restando le responsabilità in capo all'impresa di Trasporto così come definite dalla Deliberazione n. 138/04, n</u> <u>Nel criterio estivo il coefficiente è dato dal rapporto tra i "volumi di gas immesso di competenza dei PDR stimati" e la somma dei consumi stimati di tutti gli Utenti operanti sull'impianto di cui al punto B). del criterio estivo.</u> <u>Nel criterio invernale il coefficiente è dato dal rapporto tra i "volumi di gas immesso di competenza dei PDR stimati" e la somma dei volumi destinati ad uso termico stimati di tutti gli Utenti operanti sull'impianto e determinati come indicato al punto C). del "criterio invernale".</u></p>
108	Approvata	9.2.3	<p>In fase di trasmissione dei dati disponibili solamente a livello mensile misurati o stimati, di ciascun Punto di Consegna e per ciascun Utente del servizio di distribuzione, l'Impresa di distribuzione ripartisce i volumi in base alle Categorie d'uso, come descritto nel paragrafo precedente <u>9.2.1.</u></p>

109	Approvata	9.2.3	Qualora l'Impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza (ad esempio, in seguito a correzione di errori materiali di precedenti letture), l'Impresa stessa procede, <u>utilizzando tutti i dati nel frattempo pervenuti</u> , alla rideterminazione dei dati funzionali all'Allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri <u>trasparenti e resi pubblici, di seguito esposti, e comunicandoli all'Impresa di trasporto nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori nel mese in cui quest'ultima rende definitivi i bilanci della Rete di trasporto.</u>
110	Approvata	9.2.3	<u>Nel mese in cui l'Impresa di trasporto rende definitivi i bilanci della propria rete relativi ad un determinato mese precedente, l'Impresa di distribuzione procede, per quel mese, a rideterminare i dati funzionali all'allocazione.</u> <u>La rideterminazione viene effettuata con le stesse modalità adottate per la prima elaborazione, utilizzando tutte le informazioni che nel frattempo si sono rese disponibili e che hanno effetto sul mese considerato.</u> <u>L'Impresa di distribuzione comunica all'Impresa di trasporto ed agli Utenti, entro il termine previsto dall'Impresa di trasporto stessa, i valori rideterminati che sostituiscono, per il mese considerato, quelli comunicati a fronte della prima elaborazione.</u>
111	Approvata	9.2.3	<u>L'Impresa di distribuzione considererà le eventuali richieste di chiarimento riguardanti i dati funzionali all'Allocazione trasmessi all'Impresa di trasporto, relativi ad un determinato mese, esclusivamente se inviate dagli Utenti e se pervenute entro il giorno 20 del mese precedente a quello in cui i bilanci di tale mese vengono resi definitivi dall'Impresa di trasporto.</u>
112	Approvata	9.2.3	<u>Le richieste devono essere inviate all'Impresa di distribuzione secondo quanto specificato nella tabella "Modalità di inoltramento delle richieste", come previsto nel paragrafo 4.1.1.</u>
113	Approvata	9.3	<u>In caso la verifica dia esito positivo, l'Impresa di distribuzione provvederà a:</u>

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>fatturare all’Utente l’eventuale costo degli interventi tecnici eseguiti ed il costo della verifica stessa;</u> ▪ <u>individuare e comunicare gli interventi tecnici necessari per adeguare il massimo prelievo orario contrattuale, o ad evitare successivi superamenti. Gli interventi tecnici di specie, quotati a seguito di apposita richiesta di modifica impianto, saranno realizzati a cura dell’Impresa di distribuzione ed a carico del Cliente finale.</u>
114	Approvata	11 indice del capitolo	<p><u>-Lettura con appuntamento contatore/correttore di volume (S-PR-012)</u> <u>-Lettura contatore/correttore di volume (S-LT-05)</u> <u>-Lecture di verifica contatore/correttore di volume (S-LT-004)</u> <u>-Telelettura contatore/correttore di volume</u></p>
115	Approvata	11.3	In ogni caso è fatto obbligo all’Utente di segnalare tempestivamente, <u>secondo quanto indicato nel paragrafo 4.1.1</u> , eventuali anomalie riguardanti il Gruppo di misura, qualora rilevate.
116	Approvata	11.3.1	<u>Ai fini dell’effettuazione della prestazione di “Lettura dei Gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna e gestione dei dati” di cui al punto o) del paragrafo 3.3,</u>
117	Non approvata	11.3.1	<u>In assenza di comunicazione, verrà considerata la frequenza stabilita dalla Deliberazione 229/01.</u>
118	Approvata	11.3.1	<u>Eventuali comunicazioni che modifichino la frequenza di lettura saranno recepite dall’Impresa di distribuzione nel mese successivo a quello della comunicazione stessa.</u>
119	Approvata	11.3.1	- <u>Eventuali richieste di correzione di dati di lettura precedentemente comunicati saranno prese in considerazione esclusivamente se riguardanti l’ultima lettura comunicata e se tra la data di richiesta e la data della lettura da rettificare non siano trascorsi più di 35 giorni.</u>
120	Approvata	11.3.1	Qualora dalle verifiche effettuate <u>dall’impresa di distribuzione o da successive letture trasmesse dall’Utente risulti che i dati di lettura forniti precedentemente dallo stesso Utente siano risultassero oggettivamente non</u>

			attendibili per cause non dipendenti dal non corretto funzionamento del Gruppo di misura, l'Impresa di distribuzione, dandone informativa all'Utente, si riserva di addebitare oltre al costo di esecuzione delle letture di verifica, <u>laddove eseguite</u> , un corrispettivo pari a 25,00 euro, a titolo di indennizzo, per ciascuna lettura di verifica che dovesse <u>evidenziare l'inattendibilità dei dati di cui sopra</u> inattendibile , riservandosi ogni altra azione di tutela.
121	Approvata	11.3.2	<p><u>Letture con appuntamento contatore/correttore di volume (S-PR-012)</u></p> <p><u>L'Utente, indipendentemente dall'aver esercitato la facoltà prevista dall'articolo 4, comma 9, della Deliberazione n. 311/01, potrà richiedere l'esecuzione di singole letture fissando un appuntamento con il cliente finale in base alla disponibilità dell'impresa di distribuzione della data e fascia oraria per l'esecuzione dell'attività.</u></p>
122	Approvata	11.3.3	<p><u>Letture contatore/correttore di volume (S-LT-005)</u></p> <p><u>L'Utente, indipendentemente dall'aver esercitato la facoltà prevista dall'articolo 4, comma 9, della Deliberazione n. 311/01, potrà richiedere l'esecuzione di singole letture. Tale servizio non prevede l'esigenza di fissare un appuntamento con il cliente finale.</u></p>
123	Parzialmente approvata (cfr. punto 1 del dispositivo della deliberazione)	11.3.4	<p><u>Letture di verifica contatore/correttore di volume (S-LT-004)</u></p> <p><u>L'Utente potrà richiedere l'esecuzione di letture contatore/correttore a scopo di verifica di letture analoghe eseguite da altri Utenti o dalla Impresa di distribuzione.</u> <u>Nel caso in cui tali letture di verifica evidenziassero la erroneità del dato oggetto di verifica il costo dell'intervento sarà addebitato al soggetto che ha effettuato la lettura errata.</u> <u>Nel caso invece in cui la lettura di verifica confermasse il dato, il costo dell'intervento sarà a carico dell'Utente che ha richiesto la lettura di verifica.</u></p>

124	Approvata	11.3.5	<p><u>Telelettura contatore/correttore di volume</u></p> <p>Tale prestazione <u>La prestazione di Telelettura contatore/correttore di volume, non disponibile al momento dell'entrata in vigore del presente documento, sarà rilasciata nel corso dell'anno termico 2006-2007. La prestazione consiste nella raccolta completamente automatizzata dei dati di telelettura e nella distribuzione su piattaforma INTERNET 24 ore su 24 dei dati acquisiti e si articola nei seguenti servizi di base:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>installazione di apparati elettronici sui contatori, muniti di emettitore di impulsi o di correttore di volume, presso i Clienti finali;</u> - <u>presentazione dei dati su pagine WEB;</u> - <u>aggiornamento dei dati con frequenza giornaliera;</u> - <u>disponibilità via WEB dei consumi.</u> <p><u>Contestualmente alla richiesta del servizio, l'Utente comunicherà all'Impresa di distribuzione l'elenco dei punti di riconsegna per i quali viene richiesta la telelettura. Nel caso in cui i punti di riconsegna siano privi dei dispositivi di telelettura o i contatori siano privi di emettitori di impulsi, l'Impresa di distribuzione provvederà a comunicare all'Utente il piano operativo di installazione. Sarà compito dell'Utente prendere gli opportuni contatti con il Cliente finale per consentire, ove richiesto, l'installazione dei dispositivi di telelettura da parte del personale incaricato dall' Impresa di distribuzione. Sarà cura dell' Impresa di distribuzione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>acquistare, installare e mantenere efficienti le apparecchiature istallate sui contatori gas presso i Clienti;</u> - <u>mettere a disposizione dell'Utente attraverso la piattaforma INTERNET, tramite opportuni livelli di password, le informazioni raccolte in campo.</u>
125	Approvata	12.2	<p>Le prime <u>Le fatture relative al servizio di Distribuzione vengono redatte, per ciascun Utente e su base mensile, in relazione ai volumi di gas riconsegnati per ogni singolo Punto di Riconsegna interessato dal servizio di distribuzione, con riferimento al periodo di competenza.</u></p>

126	Approvata	12.2	L'Impresa di distribuzione, per ogni periodo di competenza e per ciascun Utente, <u>emette di norma una fattura per ogni Impianto di distribuzione può emettere più fatture. Tali fatture che riguarderanno riguardano uno o più impianti di distribuzione.</u>
127	Approvata	12.2	L'Impresa di distribuzione determina, in accordo con le modalità contenute nel Capitolo 11 e nel Capitolo 8, ai fini della fatturazione, l'entità dei volumi riconsegnati in base alle: <ul style="list-style-type: none"> - <u>letture dei prelievi corrispondenti al segnante dei contatori, se riferite disponibili alla data di fine periodo di competenza</u> - <u>letture dei contatori eseguite nel periodo di competenza, più una stima di volumi basata sui profili di prelievo per il periodo intercorrente fra la data di lettura e la data di fine periodo</u> - <u>stime dei prelievi di volumi eseguite utilizzando i profili di prelievo dei punti di riconsegna, riferite a tutto il periodo da fatturare, di competenza, in assenza di letture nel medesimo periodo di competenza o in corrispondenza della fine del periodo di competenza, determinate mediante l'utilizzo di profili di prelievo di cui al Capitolo 4.</u>
128	Approvata	12.2	f) <u>fatture a credito relative agli indennizzi definiti nella delibera 168/04.</u>
129	Approvata	12.3.1	<u>I conguagli sono riferiti a periodi di competenza. Se nel periodo da conguagliare, un Punto di Riconsegna è stato rifornito da più Utenti, il conguaglio verrà effettuato ad ogni Utente relativamente al periodo di rispettiva competenza.</u>
130	Approvata	12.3.1	<u>Al ricevimento della prima lettura utilizzabile dopo l'inizio dell'anno termico, l'Impresa di distribuzione effettua la ripartizione dei consumi fra due anni termici con il criterio del pro quota die.</u>
131	Approvata	12.3.1	<u>L'impresa di distribuzione determina la quota fissa, per Punto di Riconsegna, avvalendosi del valore annuale di quota fissa approvato dall'A.E.E.G. ed attribuendo un valore giornaliero costante per i giorni relativi al periodo di fatturazione.</u>

132	Approvata	12.3.2	Nel caso di fatture di cui alle lettere a), b), c), d), e), <u>f)</u> del paragrafo 12.2, ogni documento associato alla fatturazione contiene almeno i seguenti elementi
133	Approvata	12.3.2	ed in relazione alla tipologia di fattura di cui alle sopradette lettere d), e) <u>e f)</u> , potrà non essere indicato:
134	Approvata	12.4.2	Le fatture di cui alla lettera d) ed e) del paragrafo 12.2, qualora non emesse per le singole prestazioni richieste e/o eseguite, saranno relative ai corrispettivi delle prestazioni tecniche richieste e/o eseguite nel periodo di competenza. <u>Le fatture di cui alla lettera e) del paragrafo 12.2, qualora non emesse per le singole prestazioni richieste e/o eseguite, saranno relative ai corrispettivi delle prestazioni tecniche eseguite nel periodo di competenza.</u>
135	Approvata	12.4.6	In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo 12.4.5, corrispondere interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a 12 mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di due punti percentuali (come pubblicato dal Sole 24-Ore), considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno <u>lavorativo</u> del mese stesso.
136	Approvata	14.2.1	Le Parti si impegnano a risolvere in sede amichevole ed in via preventiva le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di distribuzione <u>Codice di Rete</u> , entro un termine di sessanta giorni dall'insorgere della divergenza e fatti salvi i casi che a giudizio di una delle Parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza
137	Approvata	15.1	L'Impresa di distribuzione definisce <u>ha definito</u> ed implementa <u>implementato</u> un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione (Parte III del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni) con particolare riguardo al

			raggiungimento dei livelli specifici e generali di qualità.
138	Approvata	15.1	L'Impresa di distribuzione predispone <u>ha predisposto</u> strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi alla qualità commerciale rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorità ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalla Parte III del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.
139	Approvata	15.1	<p><u>Attualmente l'Impresa di distribuzione dispone della certificazione dei Sistemi di Gestione della Qualità, dell'Ambiente, della Salute e Sicurezza sul Lavoro, secondo le norme:</u></p> <p><u>UNI EN ISO 9001 / 2000 - Sistemi di gestione per la qualità – requisiti</u></p> <p><u>UNI EN ISO 14001 / 2004 - Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso</u></p> <p><u>OHSAS 18001 / 1999 - Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro</u></p> <p><u>Il sistema qualità fa inoltre riferimento alle seguenti norme :</u></p> <p><u>UNI EN ISO 9000/2000 - Sistemi di gestione per la Qualità - Fondamenti e Terminologia.</u></p> <p><u>UNI EN ISO 9004/2000 - Sistemi di gestione per la Qualità - Linee guida per il miglioramento delle prestazioni.</u></p> <p><u>UNI EN ISO 10999/2002 - Linee guida per la documentazione dei sistemi di gestione per la qualità.</u></p> <p><u>UNI EN ISO 19011/2003 - Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.</u></p> <p><u>L'Impresa di distribuzione pubblica sul proprio sito Internet le informazioni relative ai livelli specifici di qualità delle prestazioni definiti dall'Autorità, le fasce di puntualità per gli appuntamenti col Cliente finale e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei suddetti livelli.</u></p>

140	Approvata	16.1	L'Impresa di distribuzione <u>ha definito definisce ed implementa implementato</u> un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione (Parte II del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all'Allegato A della Deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni).
141	Approvata	16.1	<p><u>Servizio di pronto intervento</u></p> <p><u>L'impresa di distribuzione è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata al servizio di pronto intervento che garantisce, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, la ricezione delle segnalazioni di guasto o anomalia sul sistema distributivo gas (provenienti da terzi e/o da sistemi di telecontrollo degli impianti).</u></p> <p><u>Il servizio è accessibile sia da telefono fisso che mobile mediante numeri telefonici dedicati, che l'Impresa di distribuzione rende noti mediante pubblicazione sugli elenchi telefonici pubblici nonché sul proprio sito Internet.</u></p> <p><u>Al fine di garantire la pubblica incolumità, l'Impresa di distribuzione può sospendere o negare la fornitura di gas fino a quando il Cliente finale non abbia provveduto ad eliminare la dispersione di gas.</u></p>
142	Approvata	16.1	<u>Nel caso di Impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di Impianto gestiti da più Imprese di distribuzione ciascuna Impresa assicura il servizio di Pronto intervento nel territorio in cui svolge il servizio.</u>
143	Approvata	16.1	<p><u>L'Impresa di distribuzione si impegna inoltre a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>- mantenere disponibile, presso i magazzini logistici, una scorta minima di materiale da utilizzare in caso di emergenza;</u> <u>- fornire al personale tecnico che fa parte, o può essere chiamato a far parte della Struttura Gestione Emergenza, adeguata formazione operativa necessaria per lo svolgimento corretto delle mansioni assegnate all'interno della struttura ed opportune istruzioni scritte.</u>

144	Approvata	17.1	<u>Sul sito Internet della Impresa di distribuzione sono pubblicate le procedure per gli accertamenti della sicurezza degli Impianti di utenza gas.</u>
145	Approvata	18.1.	<u>Per assicurare le condizioni di riconsegna sopra definite, è necessario che ai punti di consegna dell'impianto vengano parimenti assicurate idonee condizioni di consegna ed in particolare che il valore di pressione non sia inferiore al valore minimo di consegna che l'Impresa di distribuzione pubblica sul proprio sito Internet secondo quanto indicato al paragrafo 2.2.</u> <u>Nel caso di consegne con comprovati valori di pressione inferiore a quelli indicati, l'Impresa di distribuzione non è responsabile del mancato rispetto dei valori in riconsegna e/o della mancata riconsegna del gas.</u>
146	Approvata	19.1	<u>L'Impresa di distribuzione definisce ha definito ed implementa implementato un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto della legislazione e delle disposizioni dell'Autorità in materia di promozione del risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.</u>
147	Non approvata	19.1	<u>L'Impresa di distribuzione rispetta intende rispettare gli obiettivi in termini di risparmi di energia primaria fissati annualmente dall'Autorità.</u> <u>L'obiettivo annuale, da conseguire secondo quanto previsto dai DM 20 luglio 2004, viene soddisfatto dall'Impresa di distribuzione, individuando le tipologie di intervento con riferimento agli allegati ai decreti ministeriali al <u>DM gas</u> e realizzando gli interventi stessi conformemente alla regolazione attuativa emanata dall'Autorità (Deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni).</u>
148	Approvata	19.1	<u>In generale, l'Impresa di distribuzione può promuovere risparmi di energia di qualsiasi tipo (gas, elettricità, altro) presso Clienti finali di qualsiasi tipologia ed indipendentemente dal fatto che essi siano o meno connessi a reti gas da essa esercite.</u> <u>I risparmi conseguiti saranno certificati.</u>
149	Approvata	19.1	<u>In alternativa alla realizzazione diretta di</u>

			<p>progetti di risparmio energetico per il conseguimento degli obiettivi, <u>l'impresa di distribuzione Italgas s.p.a.</u> può anche acquistare Titoli di Efficienza Energetica (TEE, anche detti certificati bianchi) attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria da parte di altri soggetti (quali ad esempio altre Imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, Società controllate dalle Imprese di distribuzione, Società operanti nel settore dei servizi energetici)</p>
150	Approvata	19.1	<p><u>Azioni da svolgere in accordo con le Società di vendita</u></p> <p><u>Le Società di vendita sono i soggetti meglio posizionati per organizzare l'offerta di tecnologie e servizi che migliorino l'efficienza energetica negli usi finali. La normativa sulla promozione dell'efficienza energetica consente loro di qualificarsi come Esco ed, in tale veste, strutturare ed attuare direttamente progetti da presentare all'Autorità per ottenerne titoli di efficienza energetica da rivendere ad Imprese di distribuzione soggette all'obbligo.</u></p> <p><u>In tale evenienza, l'Impresa di distribuzione si dichiara disponibile all'acquisto dei TEE ottenuti dalle Società di vendita qualificate come Esco, a condizioni da definirsi.</u></p> <p><u>Inoltre, considerando che la normativa consente all'Impresa di distribuzione di avvalersi, per la realizzazione di progetti, di "Soggetti collaboratori" (Del 103/03 art. 1), l'Impresa di distribuzione potrà intraprendere e presentare all'Autorità progetti in collaborazione con Società di Vendita che utilizzino le reti da essa esercite, concordando in modo opportuno i termini dell'accordo.</u></p> <p><u>L'Impresa di distribuzione acconsente a che le Società di vendita con cui siano vigenti detti accordi rimangano comunque libere di stipulare accordi simili con terzi e/o di presentare autonomamente progetti all'Autorità, riconoscendo in questo secondo caso un diritto di prelazione a beneficio dell'Impresa di distribuzione per l'acquisto dei TEE ottenuti.</u></p>

151	Approvata	19.1	<p><u>Informazione al Cliente finale</u></p> <p><u>L'Impresa di distribuzione potrà rivolgersi ai Clienti finali, con diverse modalità e canali diretti o indiretti di comunicazione, allo scopo di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>fornire informazioni tecnico-economiche utili a valutare i diversi tipi d'intervento;</u> ▪ <u>illustrare le iniziative e le promozioni in atto e/o previste;</u> ▪ <u>segnalare gli operatori che di volta in volta potranno in essere tali iniziative e promozioni e le relative condizioni economiche.</u>
152	Non approvata	20.1	<p><u>L'Impresa di distribuzione provvede a dare pubblica evidenza dell'entrata in vigore della versione aggiornata del Codice di Rete attraverso il proprio sito Internet.</u></p> <p><u>L'Impresa di distribuzione, previa approvazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, effettua l'aggiornamento del Codice di Rete con cadenza di norma annuale, coincidente con l'inizio dell'anno termico, ed ogni volta che intervengono nuovi elementi per la cui applicazione non è possibile attendere la revisione periodica.</u></p>
153	Non approvata	20.1.1	<p><u>Procedura di aggiornamento periodico</u></p> <p><u>La procedura di aggiornamento consente di recepire nel Codice di Rete modifiche o integrazioni risultanti dall'esame:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>delle richieste avanzate dagli Utenti;</u> – <u>dei feedback derivanti dall'applicazione del Codice di Rete;</u> – <u>dell'evoluzione del quadro normativo;</u> – <u>delle esigenze dell'Impresa di distribuzione stessa.</u> <p><u>Gli Utenti della rete possono far pervenire le proprie richieste di modifica/integrazione entro cinque mesi dalla data di decorrenza degli aggiornamenti del Codice di Rete.</u></p> <p><u>Tale data è fissata nel giorno 1 ottobre di ciascun anno. Le proposte pervenute oltre tale termine saranno prese in esame per l'aggiornamento successivo.</u></p> <p><u>Le richieste devono essere inoltrate a mezzo posta all'indirizzo pubblicato sul sito Internet</u></p>

			<p><u>dell'Impresa di distribuzione, mediante l'apposito modello disponibile sul sito stesso. Le richieste possono essere annullate con comunicazione scritta, da inoltrare allo stesso indirizzo, entro 10 giorni dalla loro presentazione.</u></p> <p><u>Eventuali richieste incomplete, o trasmesse in forma diversa da quella prevista, non verranno prese in considerazione.</u></p>
154	Non approvata	20.1.2	<p><u>Procedura di aggiornamento contingente</u></p> <p><u>L'aggiornamento contingente viene effettuato, quando necessario, per recepire mutamenti significativi del quadro normativo dal punto di vista tecnico o economico, per motivate esigenze dell'Impresa di distribuzione che potrebbero avere rilevante impatto sui contenuti del Codice di Rete o per correggere eventuali errori presenti nel documento.</u></p>